

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

del 20 marzo 1970 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{sexies} capoverso 2 lettera b della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1969³,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1⁴

Massima

¹ La Confederazione sostiene, mediante l'assegnazione di aiuti finanziari (sussidi) nei limiti dei crediti stanziati, i provvedimenti presi dai Cantoni per migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna.

² I sussidi sono assegnati per lavori destinati a procurare sani alloggi a famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste.

³ La Confederazione assegna il sussidio anche se l'abitazione migliorata o suppletiva sarà abitata da famiglie o persone di condizioni finanziarie modeste soltanto all'atto del rendiconto.

Art. 2

Delimitazione
delle regioni
di montagna

¹ Il catasto federale della produzione agricola serve per la delimitazione delle regioni di montagna.

² Non sono compresi nelle regioni di montagna nel senso della presente legge i Comuni o le frazioni di Comuni di carattere urbano.⁵

RU 1971 176

¹ [CS 3 1; RU 1972 1681]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 108 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 15 mag. 2001 (RU 2001 1406; FF 2000 4315).

³ FF 1969 I 798

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

II. Sussidi federali

Art. 3

Lavori
sussidiabili

¹ Il sussidio federale è assegnato particolarmente per:

- a. la riattazione di abitazioni che non rispondono alle esigenze poste dalle autorità competenti in materia d'igiene pubblica o di polizia edilizia;
- b. il miglioramento dell'abitazione mediante:
 - l'adduzione d'acqua e di energia, tenuto conto che i sussidi accordati in virtù di altre disposizioni federali devono essere computati;
 - la sistemazione d'impianti sanitari;
 - l'aumento del numero dei locali abitabili, tenuto conto del numero dei membri della famiglia;
- c. la sistemazione di abitazioni in edifici inutilizzati;
- d. le costruzioni nuove sostituenti abitazioni il cui miglioramento non potrebbe essere intrapreso a cagione dell'entità dei costi rispetto ai risultati;
- e.⁶ le costruzioni complete con due appartamenti al massimo, qualora le condizioni di spazio o l'entità dei costi non consentano di ampliare la superficie abitabile esistente;
- f.⁷ l'acquisto di edifici o di parti di edifici laddove tale acquisto è più razionale della costruzione di un'abitazione nuova o completa.

² Non è assegnato sussidio per:

- a. lavori correnti di manutenzione e di riparazione;
- b. il miglioramento di abitazioni che già fruiscono d'un aiuto federale giusta le disposizioni sulla concessione di sussidi a favore di bonifiche fondiari e degli edifici rurali, nella misura in cui è accordato detto aiuto; sono eccettuati i crediti d'investimento giusta la legge federale del 23 marzo 1962⁸ su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

⁸ [RU 1962 1323, 1966 1334, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1987 1069, 1991 362 857, 1992 288. RU 1998 3033 all. lett. f]. Vedi ora la L del 29 apr. 1998 sull'agricoltura (RS 910.1).

- c. costruzioni nuove in cui la superficie abitabile per abitazione non è sufficiente o nelle quali l'arredamento non raggiunge un determinato livello;
- d.⁹ progetti per i quali, tenuto conto dell'aiuto previsto, gli oneri a carico dei proprietari o le pigioni non sono in rapporto adeguato con il reddito e il patrimonio di chi abita la casa;
- e. progetti il cui finanziamento è previsto a saggi d'interesse superiori a quelli usuali;
- f.¹⁰ progetti di risanamento di abitazioni per le quali sono stati concessi sussidi a favore di nuove costruzioni sostitutive (cpv. 1 lett. d).

Art. 3a¹¹

Assegnazione di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 4¹²

Esigenze edilizie

La Confederazione accorda il sussidio soltanto se i lavori sono conformi alle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 5

Entità del sussidio federale

¹ Il sussidio federale, graduato secondo la capacità finanziaria del Cantone, è del 10 fino al 30 per cento delle spese computabili. Nel singolo caso, questa aliquota può essere ridotta.¹³

² Sono prese in considerazione le spese complessive di costruzione, comprese le tasse, ma esclusi gli interessi, le spese di acquisto del terreno e le indennità che fossero dovute a terzi. I lavori eseguiti dal committente come pure le sue forniture, sono computati secondo le tariffe locali.

³ Il sussidio federale può essere vincolato alla condizione che sia assicurato il finanziamento delle spese da esso non coperte, tenuto conto delle prestazioni del committente.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 III 362).

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

¹¹ Introdotta giusta il n. 23 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 202; FF 1989 II 362).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

Art. 6¹⁴Sussidio
maggiorato

Il sussidio può, secondo la capacità finanziaria del Cantone, essere aumentato del 5 al 15 per cento delle spese computabili se il miglioramento delle condizioni d'abitazione impone al richiedente un onere eccessivo nonostante i sussidi ordinari della Confederazione e del Cantone.

Art. 7¹⁵Prestazione
cantonale

¹ Il sussidio federale è subordinato ad una prestazione del Cantone in cui si trova l'abitazione da risanare.

² Tale prestazione è stabilita secondo il diritto cantonale entro i limiti della presente legge.

Art. 8¹⁶Ammontare
della prestazione
cantonale

¹ La prestazione del Cantone, aggiunta al sussidio federale, deve bastare a coprire nei casi dell'articolo 5 il 50 per cento e, nei casi dell'articolo 6, il 75 per cento delle spese computabili.

² Se il sussidio federale è ridotto nel singolo caso (art. 5 cpv. 1), il Cantone può ridurre la sua prestazione nelle stesse proporzioni.

³ Il Cantone può subordinare la sua prestazione alla condizione che il Comune ne assuma una parte.

Art. 9Prestazioni
di terzi

¹ Le prestazioni dei Comuni e – ove non siano essi stessi committenti dei lavori – quelle d'altri Cantoni, di enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d'utilità pubblica possono essere computate nell'importo della prestazione cantonale prevista nell'articolo 7; esse possono tuttavia sostituire il contributo del Cantone soltanto nella proporzione di quattro quinti. Il Cantone risponde delle prestazioni di terzi verso la Confederazione e verso il committente dei lavori.¹⁷

¹⁴ Introdotta giusta il n. 23 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

² Le prestazioni di terzi conformemente al capoverso 1 sono computate nell'importo della prestazione cantonale soltanto ove il terzo consenta agli organi di controllo federali e cantonali, in ogni momento e nel modo che essi preferiscono, di verificare se la prestazione dei terzi sia stata effettivamente fornita e se essa non sia stata successivamente restituita.

Art. 10

Carattere della prestazione cantonale

¹ I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, possono fornire i loro contributi altrimenti che in forma di sussidi a fondo perduto. Le loro prestazioni potranno essere fornite, ad esempio, in forma di prestiti a interesse ridotto o in natura, a condizione che siano equivalenti a un contributo in contanti.

² Tutti i terzi indicati nell'articolo 9, possono fornire prestazioni in natura in luogo e vece di prestazioni in contanti; esse devono essere indipendenti da quelle cui il committente del lavoro ha comunque diritto.

Art. 11

Compensazione e cessione di crediti

¹ Le prestazioni promesse dalla Confederazione possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto soltanto se sono nati in virtù della presente legge o di altre disposizioni federali concernenti il promovimento della costruzione di abitazioni.

² Il diritto alle prestazioni promesse non può essere ceduto senza il consenso scritto del Cantone. Tale consenso può tuttavia essere accordato soltanto nel caso in cui la cessione tenda a garantire un credito relativo a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.

Art. 12

Trasferimento

Il sussidio federale assegnato o versato in virtù della presente legge non può essere trasferito a beneficio di altre abitazioni. Tuttavia, il sussidio assegnato o versato in favore di abitazioni distrutte dal fuoco o dagli elementi naturali può essere trasferito alle nuove abitazioni sostitutive, semprechè rimangano adempite le condizioni cui è subordinato l'aiuto federale.

III. Disposizioni particolari

Art. 13

Cambiamenti
di destinazione;
obbligo
di rimborso

¹ Se le condizioni determinanti la promessa del sussidio federale e gli obblighi cui quest'ultimo è vincolato non sono adempiuti affatto o lo sono soltanto in modo insufficiente, il sussidio può essere ridotto o la promessa ritirata. Le prestazioni già fornite dovranno essere restituite parzialmente o completamente.

² Se durante il ventennio a contare dal pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale), l'oggetto per il quale è stato accordato l'aiuto federale è sviato dallo scopo primitivo oppure la proprietà fondiaria è alienata, entro lo stesso termine, con lucro, le prestazioni della Confederazione dovranno essere rimborsate completamente o parzialmente. Il rimborso totale o parziale delle prestazioni può parimente essere chiesto se la situazione finanziaria dell'assegnatario si è assestata in modo assai considerevole e presumibilmente duraturo. Non è considerato sviamento dallo scopo il fatto che vani inoccupati siano transitoriamente dati in affitto, purché il Cantone consenta.¹⁸

³ A domanda dell'autorità cantonale competente, l'obbligo del rimborso va gratuitamente menzionato nel registro fondiario a titolo di restrizione di diritto pubblico della proprietà fondiaria.

⁴ La mutazione di proprietà durante il ventennio successivo al pagamento dei sussidi (nel caso di acconti, dopo il pagamento finale) può essere iscritta nel registro fondiario soltanto se il proprietario presenta una dichiarazione dell'autorità cantonale e federale competente che autorizzi il trasferimento della proprietà o la cancellazione della menzione.¹⁹

⁵ Se il Cantone esige che il rimborso al quale ha diritto sia garantito da un'ipoteca o se a questo fine esso costituisce un'ipoteca legale nel senso dell'articolo 836 del Codice civile svizzero²⁰, tale garanzia deve estendersi al rimborso al quale ha diritto la Confederazione.

⁶ In caso di contestazioni relative alla restituzione di sussidi federali, l'autorità federale competente emana una decisione. In caso di contestazione sul rapporto tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 149; FF 1977 III 73).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 149; FF 1977 III 73).

²⁰ RS 210

della legge federale del 16 dicembre 1943²¹ sull'organizzazione giudiziaria.²²

Art. 14²³

Prescrizione

¹ I diritti alla restituzione giusta l'articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.

² Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall'assegnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 15

Diritto di pegno degli artigiani
a. In generale

¹ Gli artigiani, gli imprenditori, i fornitori e gli architetti che hanno eseguito lavori di risanamento o nuove costruzioni sussidiate o fornito materiali necessari per tali lavori, hanno, a garanzia del loro credito, in confronto del committente o dell'imprenditore, un diritto di pegno legale sul sussidio in contanti che le autorità federali hanno deciso d'assegnare al committente del lavoro.

² Il diritto di pegno si estende soltanto all'aliquota del sussidio in contanti che il committente può pretendere secondo il grado d'avanzamento dei lavori e che non è ancora stata pagata. Tale aliquota è stabilita definitivamente dall'autorità cantonale.

³ Il diritto di pegno nasce nel momento in cui è promesso il sussidio e si estingue col pagamento del sussidio al committente del lavoro, al suo rappresentante o al cessionario.

- 21 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
- 22 Introdotto dal n. I della LF del 9 mar. 1978 (RU 1979 149; FF 1977 III 73). Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).
- 23 Nuovo testo giusta il n. 25 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴ Se, per garantire delle anticipazioni, il committente ha ceduto il credito derivante dalla promessa di sussidio pagabile in contanti, il cessionario può pure prevalersi del diritto di pegno, semprechè le anticipazioni abbiano servito al pagamento di crediti relativi a lavori o a forniture sussidiabili per risanamenti o nuove costruzioni.

⁵ Il diritto di domandare la costituzione d'un'ipoteca legale nel senso dell'articolo 837 numero 3 del Codice civile svizzero²⁴, non è leso in alcun modo dal diritto di pegno previsto nei capoversi 1 a 4 del presente articolo.

Art. 16

b. Graduatoria

Se più diritti di pegno sono fatti valere in tempo utile, secondo l'articolo 15 capoversi 1 a 4, i loro titolari hanno uguale diritto di essere soddisfatti sul pegno, qualunque sia la data del credito o la data alla quale il diritto di pegno è stato fatto valere.

IV. Obbligo d'informare, sanzioni, disposizioni penali e protezione giuridica²⁵

Art. 17

Obbligo d'informare

¹ I beneficiari dei sussidi sono tenuti a fornire alle autorità federali, cantonali e comunali competenti tutte le informazioni chieste riguardanti l'oggetto sussidiato. Su domanda, essi autorizzano le autorità a esaminare i libri, i conti e gli altri documenti pertinenti. L'obbligo d'informare si estende a tutti coloro che hanno partecipato o partecipano all'allestimento dei piani, al finanziamento, all'esecuzione, all'amministrazione dei lavori o alla gestione dell'edificio che è preso in considerazione.

² Qualora sia rifiutata un'informazione o non fossero presentati i documenti chiesti, l'assegnazione o il pagamento del sussidio può essere negato e la prestazione già fatta può essere ripetuta. Gli artigiani, gl'imprenditori, i fornitori, gli architetti e le altre persone che hanno partecipato ai lavori o alla fornitura di materiale possono essere esclusi dalla partecipazione ad altri lavori o forniture sussidiati o commessi dalla Confederazione.

³ L'articolo 292 del Codice penale svizzero²⁶ rimane riservato.

²⁴ RS 210

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 42 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

²⁶ RS 311.0

Art. 18²⁷

Sviamento

¹ Chiunque induce in errore l'autorità con indicazioni inveritiere o dissimulazione dei fatti oppure tenta di indurla in errore è escluso dalla concessione di sussidi federali secondo la presente legge o altre disposizioni federali concernenti la costruzione di abitazioni sussidiate; gli artigiani, gli imprenditori, gli architetti e le altre persone colpevoli sono esclusi da qualsiasi partecipazione ad altri lavori inerenti a provvedimenti di risanamento o costruzione d'abitazioni.

² È fatto salvo il procedimento penale.

Art. 18a²⁸**V. Finanziamento****Art. 19²⁹****VI. Disposizioni transitorie e finali****Art. 20**

Controllo

¹ I Cantoni vigilano sull'esecuzione delle prescrizioni federali e accertano che siano adempite le condizioni alle quali è subordinata la concessione di un sussidio federale.

² Rimane riservato il diritto di vigilanza e controllo della Confederazione. 9

Art. 21³⁰

Termine d'assegnazione

Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003³¹ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

27 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. della L del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

28 Introdotta dal n. 42 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogata dal n. 118 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

29 Abrogata dal n. I della LF del 10 ott. 1980, con effetto dal 15 feb. 1981 (RU 1981 96; FF 1980 II 221).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 18 apr. 2006 (RU 2006 1259; FF 2005 4715).

31 FF 2003 5745

Art. 22

Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le necessarie disposizioni. Esso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³² e ai servizi che ne dipendono.

² I Cantoni emanano, nel quadro del diritto federale, le prescrizioni esecutive. Essi le comunicano al DEFR.³³

³ a ⁵ ...³⁴

Art. 23

Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1971³⁵

³² Nuova espr. giusta il n. I 25 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³³ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. II 417 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

³⁴ Abrogati dal n. I della LF del 9 mar. 1978, con effetto dal 1° feb. 1979 (RU **1979** 149; FF **1977** III 73).

³⁵ DCF del 13 gen. 1971.